

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

### **REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA**

#### **Art. 1**

#### **(Composizione)**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C(2007)4161 del 12/09/2007) è stato istituito con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1862 del 26 novembre 2007 conformemente alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sullo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale Agricoltura in quanto Autorità di Gestione.

Sono altresì membri del Comitato di Sorveglianza, con funzioni deliberative in relazione ai compiti di cui all'art. 2:

- i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- i rappresentanti delle cooperative;
- i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;
- i rappresentanti delle Province;
- un rappresentante dell'UNCCEM;
- un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- un rappresentante delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;
- un rappresentante delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEP;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- un rappresentante di AGREA;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- una rappresentante delle Consigliere di Parità dell'Emilia-Romagna;

Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'amministrazione, categoria o gruppo di interesse rappresentato.

Ai lavori del Comitato partecipa a titolo consultivo una rappresentanza della Commissione europea. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, con funzioni consultive, il valutatore indipendente nonché le categorie socio-economiche che fanno parte del partenariato regionale ai sensi della deliberazione n. 1056/2006 e che non siano già rappresentate nella composizione del Comitato di Sorveglianza.

## **Art. 2**

### **(Compiti)**

Il Comitato di Sorveglianza assolve ai compiti indicati dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal Programma di Sviluppo Rurale con le modalità definite dal presente Regolamento interno.

Il Comitato si accerta dell'effettiva attuazione del Programma ed a tal fine:

- è consultato in merito ai criteri di selezione adottati per la selezione delle operazioni finanziate;
- verifica periodicamente lo stato di avanzamento del Programma rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici;
- esamina i risultati del Programma in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
- esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima dell'invio alla Commissione Europea;
- ha la facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti e modifiche del Programma allo scopo di meglio raggiungere gli obiettivi che si propone o migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- esamina ed approva le proposte di modifica della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

## **Art. 3**

### **(Riunioni)**

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Comitato si intende regolarmente costituito se almeno la metà dei membri effettivi o sostituti sono presenti ai lavori.

Le riunioni si tengono presso la sede della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Parti sociali e della Commissione.

Il Presidente, qualora ne ravveda l'opportunità, può proporre riunioni del Comitato in videoconferenza.

#### **Art. 4**

##### **(Ordine del giorno)**

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato.

In caso di urgenza, il Presidente, può chiedere al Comitato di esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente invia ai membri del Comitato la convocazione con la proposta di ordine del giorno almeno 20 giorni prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni, dal ricevimento della proposta di ordine del giorno l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati e dettagliati.

Il Presidente, valutate le proposte, formalizza l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione inviando l'ordine del giorno definitivo ed i documenti necessari ai lavori.

In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tale termine.

#### **Art. 5**

##### **(Decisioni)**

Le decisioni del Comitato relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali è prevista espressa approvazione sono validamente assunte se almeno la metà dei membri con potere deliberante, di cui all'art. 1, è presente alla seduta e si raggiunge una maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

#### **Art. 6**

##### **(Verbali)**

I verbali delle riunioni sono inviati tramite posta elettronica ai componenti del Comitato entro 3 settimane dal giorno della riunione e s'intendono approvati qualora entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui i verbali si riferiscono.

In caso di proposta di modifica, il Presidente ne informa tramite posta elettronica tutti gli altri membri del Comitato ed il verbale si intende approvato, con le modifiche proposte, trascorsi 15 giorni dall'invio.

I verbali delle riunioni debbono riportare anche le opinioni e le proposte degli altri soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Il Presidente può, ove lo ritenga opportuno, trasmettere ai componenti del Comitato di Sorveglianza una sintesi delle decisioni assunte al fine di consentire alle Amministrazioni interessate la formalizzazione di atti conseguenti e connessi.

#### **Art. 7**

##### **(Consultazioni per iscritto)**

Il Presidente può, se le circostanze lo richiedono, attivare una procedura di consultazione scritta dei membri effettivi con funzione deliberante.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta sono trasmessi per posta elettronica o resi disponibili sul sito dedicato e su di essi i membri esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione.

La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine.

In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte a maggioranza qualificata di due terzi dei membri consultati.

A seguito della conclusione della procedura, il Presidente informa i membri circa l'esito finale.

#### **Art. 8**

##### **(Trasmissione della documentazione)**

La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato o pervenire da questi alla Segreteria Tecnica del Comitato stesso, di cui al successivo articolo 9, è trasmessa a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, si provvederà tramite un sito internet dedicato o per fax.

A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax a cui inviare la documentazione.

La Segreteria Tecnica dispone dell'indirizzo di posta elettronica [afava@regione.emilia-romagna.it](mailto:afava@regione.emilia-romagna.it) cui inviare eventuale documentazione.

#### **Art. 9**

##### **(Segreteria del Comitato)**

La Segreteria Tecnica è assicurata attraverso le strutture interne della Direzione Generale Agricoltura in relazione a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 26 novembre 2007.

La responsabilità della Segreteria è affidata al Presidente del Comitato.

### **Art. 10**

#### **(Trasparenza e comunicazione)**

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza i verbali delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito [www.ermesagricoltura.it/sviluppo rurale](http://www.ermesagricoltura.it/sviluppo_rurale) e anche eventualmente attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente.

Il Presidente sottopone al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di idonei prodotti dimostrativi.

### **Art. 11**

#### **(Spese di funzionamento)**

Le spese organizzative e di funzionamento del Comitato di Sorveglianza sono poste a carico della Misura "Assistenza tecnica" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

### **Art. 12**

#### **(Norme attuative)**

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 nonché le altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti.